COMUNE DI FRASSINO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILAVENTISEI addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	ELLENA Roberto	SINDACO	X	
2	TALLONE Fabio	VICE SINDACO	X	
3	MENZIO Giovanni	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	3	
		Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale NASI Dott.ssa Chiara Angela che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 costituisce competenza di ordine gestionale;
- le risorse stanziate per lo stesso Fondo risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;
- le suddette risorse, la cui disciplina è recata dalle disposizioni di cui all'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 e, per le parti da quest'ultimo richiamate, dall'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, risultano suddivise in:
 a. risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità;
 b. risorse variabili, che presentano le caratteristiche di eventualità e variabilità;

ATTESO che in data 23/02/2026 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024;

RICHIAMATO l'art.8, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026, il quale prevede: "*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art.7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4, devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo il caso in cui siano stati definiti in sede di con-trattazione triennale";*

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 79 del CCNL 16.11.2022, ogni Amministrazione deve costituire annualmente un fondo per l'erogazione della retribuzione accessoria ai dipendenti, la cui quantificazione ed utilizzazione è disciplinata dagli stessi CCNL e dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi Aziendali stipulati in sede di contrattazione con le RSU e le Organizzazioni sindacali;

RICHIAMATO, in proposito, l'art. 58 del CCNL 23/02/2026 che al comma 1 introduce alcune integrazioni alla disciplina dei precedenti CCNL;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo risorse stabili, in quanto atto gestionale, è di competenza della struttura amministrativa a ciò preposta, mentre la quantificazione e destinazione delle risorse variabili è affidata alla competenza della Giunta Comunale, e così ogni qualvolta sopraggiungeranno nell'anno di competenza nuove risorse variabili idonee ad essere inserite ad incremento nel fondo, come previsto dall'art.79 CCNL 16.11.2022;

CONSIDERATO che compete all'organo esecutivo definire gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2026 con riguardo a quelle di parte variabile destinate ad incrementare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 co. 2 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii, lo stesso Fondo risorse decentrate;

PRESO ATTO che:

- l'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., dispone che "*le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto*

dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";

- l'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, e s.m.i., stabilisce che "*il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*";

PRESA VISIONE del Decreto interministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020, che nelle premesse fa salvo in ogni caso il limite iniziale - riferito all'esercizio 2016 - del trattamento accessorio del personale, laddove il personale in servizio nell'anno di riferimento sia inferiore al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;

RICHIAMATO l'art. 14 co. 1-bis del D.L. 25/2025 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni*" che ha previsto la possibilità per taluni enti (regioni, città metropolitane, province e comuni) di incrementare, a decorrere dall'anno 2025, la componente stabile del Fondo del personale non dirigente fino al conseguimento di un'incidenza delle relative somme complessive, maggiorate degli importi per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, non superiore al 48 per cento della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle categorie e delle aree professionali;

PRESO ATTO che detta facoltà può essere esercitata soltanto a condizione che:

a) sia rispettata la disciplina introdotta dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi del 3 settembre 2019 per le regioni a statuto ordinario, del 17 marzo 2020 per i comuni e dell'11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane;

b) sia assicurato l'equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall'organo di revisione;

VISTO lo schema relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2026, cosi come predisposto dal Responsabile del Servizio Personale d'intesa con il Responsabile del Servizio Finanziario a norma delle disposizioni di cui all'art. 79, commi 1 e 1-bis del CCNL 2019 – 2021 e per le parti richiamate dallo stesso art. 79, comma 1 – dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 dando atto che si procederà alla sua formalizzazione con atto di determinazione ad hoc, unitamente alle risorse decentrate di parte variabile alla luce degli indirizzi impartiti con presente atto;

ATTESO che il Comune di Frassino:

- ha sempre rispettato il pareggio di bilancio;
- non si trova in condizioni di dissesto e non è strutturalmente deficitario;
- rispetta il limite della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, e s.m.i., e i valori soglia stabiliti dal surrichiamato Decreto 17 marzo 2020;

DATO ATTO che spetta alla Giunta Comunale, nella sua qualità di organo di indirizzo:

- lo stanziamento delle poste economiche variabili del Fondo per le risorse decentrate e, comunque, tutte quelle che sono rimesse alla disponibilità dell'Ente, la cui definizione è necessaria al Responsabile del Servizio Finanziario per la costituzione del Fondo predetto per l'anno 2026;

RILEVATA in merito a quanto sopra l'esigenza di definire come appresso gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2026, avuto riguardo allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile destinate a incrementare, nel rispetto delle precitate disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., lo stesso Fondo risorse decentrate:

- stanziamento in relazione a quanto previsto e consentito dall'art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16 novembre 2022, dell'importo di € 663,31, corrispondente al 1,2 % del monte salari 1997 e per il quale sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell'Ente;

- conferma dello stanziamento addizionale di € 136,93 per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, per la parte da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e lo stesso è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;

- previsione dello stanziamento addizionale di € 141,86, per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,14% del monte salari 2021, per la parte stabile da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026: tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;

- previsione dello stanziamento addizionale di € 146,94, per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2021, per la parte variabile da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 58, comma 2, del CCNL 23 febbraio 2026, che riconosce agli Enti la facoltà di incrementare, in base alle proprie disponibilità di bilancio le risorse di cui al comma 2 lett c) dell'art. 79 CCNL 22/11/2022 e quelle di cui all'art. 16 (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6 di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2021. Trattasi di risorse non sottoposte al limite di cui all'art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 da destinare, ripartendole in misura proporzionale, al Fondo risorse decentrate ed allo stanziamento di cui all'art. 16 co. 6 del CCNL 23/02/2026 (Retribuzione di posizione e risultato);

- previsione dello stanziamento addizionale una tantum di € 283,72 relativo agli anni 2024 e 2025, per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,14% del monte salari 2021, per la parte variabile da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, del CCNL 23 Febbraio 2026. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;

- previsione dello stanziamento addizionale una tantum di € 293,88 relativo agli anni 2024 e 2025, per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2021, per la parte variabile da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 58, comma 2, del CCNL 23 febbraio 2026. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e lo stesso è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;

- scelta di non incrementare Fondo di parte stabile, ai sensi dell'art. 14 co. 1-bis del D.L. 25/2025 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 "*Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni*";

ATTESO CHE in data 16/04/2026 si è proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale (con articolazione oraria in part-time al 50%), determinando un incremento della dotazione organica in servizio che passa da n. 3 unità (valore storico dell'anno 2018) a n. 4 unità nell'anno corrente;

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e le relative circolari applicative, le quali prevedono che i limiti al trattamento accessorio siano adeguati, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del salario accessorio riferito all'anno 2018, calcolato prendendo a riferimento il personale in servizio;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della delibera di costituzione del Fondo 2018 dell'Ente, l'importo storico delle risorse stabili soggette al limite risulta pari a € 19.658,14 e che il conseguente valore medio unitario del salario accessorio dell'anno 2018 è ridefinito in € 6.331,61;

CONSIDERATO che per la nuova unità assunta in corso d'anno l'incremento deve essere riproporzionato in base ai mesi di effettivo servizio nell'anno 2026 e alla percentuale di lavoro (pari a 8,5 mesi complessivi dal 16 aprile al 31 dicembre, part-time al 50%);

RILEVATO in merito la necessità di incrementare le risorse stabili destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2026 di un importo pari a € 843,62, corrispondente alla quota pro-capite spettante per la nuova unità assunta in corso d'anno;

VISTO l'art. 40, comma 3, penultimo ed ultimo periodo, del Decreto Legislativo n. 165/2001, in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che "*comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate*";

VISTO inoltre l'art. 48, ultimo periodo, del medesimo Decreto Legislativo 165/2001, che testualmente recita "*l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura*";

RITENUTO, pertanto, a seguito di approfondita valutazione di disporre che vengano applicati al Fondo risorse decentrate 2026 tutti gli stanziamenti sopra indicati;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- D.C.C. n. 21 del 28.11.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2026-2028;
- D.C.C. n. 28 del 17.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- D.G.C. n. 73 del 17.12.2025 di approvazione del approvazione Piano degli obiettivi e delle risorse 2026/2028 - Piano delle performance;
- D.G.C. n. 28 del 30.03.2026 di approvazione del Piano integrato di Attività e organizzazione 2026-2028, il quale comprende il Piano delle performance 2026;

DATO ATTO che questa Amministrazione, nell'esercizio delle proprie prerogative di indirizzo politico e di programmazione economico-finanziaria, ha stabilito di limitare lo stanziamento per le sole risorse variabili di parte ordinaria, destinate alla performance organizzativa e individuale del

personale per l'annualità 2026, nell'importo complessivo di € 6.812,51 al lordo delle ritenute a carico del dipendente, ferma restando l'intrinseca copertura sui pertinenti capitoli di bilancio degli oneri stabili, rigidi e obbligatori previsti dalla contrattazione collettiva vigente;

CONSTATATO che gli oneri derivanti dalla concreta attuazione degli indirizzi di cui sopra troveranno adeguata copertura finanziaria con il perfezionamento della prima variazione utile negli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, sia in corrispondenza del capitolo destinato al trattamento accessorio legato alla produttività (€ 6.812,51), sia sui capitoli intrinseci ed obbligatori della spesa di personale e dei relativi oneri riflessi (CPDEL) e IRAP a carico dell'Ente;

RILEVATO che nel caso di specie, in forza del combinato delle disposizioni di cui all'art. 42, comma 2, 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000, la competenza a deliberare deve essere ricondotta in capo all'organo esecutivo dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale, Responsabile del Personale e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;
Visto il CCNL Funzioni locali 23 febbraio 2026;

Con votazione unanime e favorevole espressa ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare la parte in premessa;

2) Di definire, come di seguito indicato in dettaglio, gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2026, in merito allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile e stabile destinate a incrementare lo stesso Fondo risorse decentrate:

- stanziamento, in relazione a quanto previsto e consentito dall'art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16 novembre 2022, dell'importo di € 663,31, corrispondente all' 1,2 % del monte salari 1997 (parte variabile soggetta al limite);
- conferma dello stanziamento addizionale di € 136,93 corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018, limitatamente alla parte da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 ripartito in misura proporzionale, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ (parte variabile non soggetta al limite);
- previsione dello stanziamento addizionale di € 141,86, per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,14% del monte salari 2021, per la parte da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i. (parte stabile non soggetta al limite);

- previsione dello stanziamento addizionale di € 146,94, per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2021, per la parte da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 58, comma 2, del CCNL 23 Febbraio 2026. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e lo stesso è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ (parte variabile non soggetta al limite);
- previsione dello stanziamento addizionale una tantum di € 283,72 relativo agli anni 2024 e 2025, per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,14% del monte salari 2021, per la parte variabile da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, del CCNL 23 febbraio 2026. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i.;
- previsione dello stanziamento addizionale una tantum di € 293,88 relativo agli anni 2024 e 2025, per il quale sussiste nel bilancio dell'Ente la relativa capacità di spesa e corrispondente allo 0,22% del monte salari 2021, per la parte variabile da destinare al Fondo risorse decentrate a tenore di quanto stabilito dall'art. 58, comma 2, del CCNL 23 febbraio 2026. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e lo stesso è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;
- incremento Fondo di parte stabile, ai sensi dell'art. 33 co. 2 del D.L. 34/2019, per adeguamento pro-capite del Fondo pari ad € 843,62;

3) Di stabilire che le risorse variabili a carico del bilancio comunale destinate al finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale per l'anno 2026 sono quantificate, per scelta politica di contenimento della spesa, nell'importo complessivo di € 6.812,51 al lordo delle ritenute a carico del dipendente ed esclusi gli oneri a carico dell'Ente, rimettendo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa la ripartizione di tale budget nel rispetto dei vincoli di legge;

4) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa complessiva del trattamento accessorio fissa e variabile troverà capienza negli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026 con il perfezionamento della prima variazione utile, mediante utilizzo dei fondi iscritti sul capitolo del trattamento accessorio per la quota legata alla performance individuale e collettiva di € 6.812,51, nonché sui separati e specifici capitoli di bilancio per quanto concerne le voci fisse obbligatorie, gli incentivi di legge, gli oneri riflessi (CPDEL) e l'IRAP.

5) Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di competenza in merito alla costituzione del Fondo risorse decentrate 2026, seguendo le linee di indirizzo comunicate dalla Giunta Comunale con la presente delibera, mediante l'adozione di una determinazione ad hoc nella quale confluiscano anche le risorse del presente provvedimento.

6) Di trasmettere la presente deliberazione ai componenti della delegazione trattante di parte pubblica, alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU.

DOPODICHÉ, i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione deliberano di di-chiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134- 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/10/2026 al 27/10/2026 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI Dott.ssa Chiara Angela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.L.gs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI Dott.ssa Chiara Angela

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frassino, li 12/10/2026

IL SEGRETARIO COMUNALENASI
Dott.ssa Chiara Angela